

Sentenza n. 68/2023 pubbl. il 16/03/2023  
RG n. 4691/2022

R.G.L. 4691/2022



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4691/2022

promossa da:

F. [redacted] P. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted]  
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, come da delega a margine del  
ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

**CONTRO**

P. [redacted] R. [redacted] titolare della ditta individuale F. [redacted]  
rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] domiciliata presso lo studio del  
medesimo in Via [redacted] come da delega a margine della memoria costitutiva

**RESISTENTE**

**E NEI CONFRONTI DI**

A. [redacted] nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv. [redacted] l'avv. [redacted] domiciliata  
presso lo studio del medesimo [redacted] come da delega a margine  
della memoria costitutiva

**CHIAMATO IN CAUSA**

**OGGETTO:** retribuzione

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** come in atti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**premesso che:**

Con ricorso depositato in data 18.07.2022 il sig. F. [redacted] conveniva in giudizio  
F. [redacted] e A. [redacted] deducendo i seguenti fatti:



Sentenza n. 68/2023 pubbl. il 16/03/2023  
RG n. 4691/2022

R.G.L. 4691/2022

- di essere stato assunto in data 1.02.2005 della O [redacted] con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di operaio e inquadrato nel quinto livello del CCNL per l'Industria Metalmeccanica;
- di aver comunicato ad O [redacted] in occasione dell'assunzione, la sua adesione al fondo Complementare C [redacted] per l'accantonamento di una quota del T.F.R. e conseguente accreditamento delle somme a tale titolo successivamente maturate;
- di aver in seguito aderito al Fondo Complementare privato [redacted], poi in data 20.07.2010 al Fondo Complementare privato [redacted] di [redacted] e che la società O [redacted] provvedeva ad operare le trattenute con l'impegno di destinare le relative somme ai fondi scelti;
- di aver provveduto al trasferimento del capitale di euro 20.446,15 accumulato nel precedente Fondo [redacted] nel nuovo Fondo Pensionistico [redacted], avendo a disposizione un patrimonio netto del valore di euro 23.654,14, accantonati sino al 31.12.2011;
- che a partire dall'anno 2012 la O [redacted] ometteva di versare interamente le quote di T.F.R. dovute al Fondo pensionistico scelto dal ricorrente, adempiendo parzialmente con la somma di euro 642,06 invece dei 2.028,26 euro dovuti a titolo di TFR per l'anno 2012 (come risulta dai doc. 2- 3- 5 allegati);
- di aver autorizzato in data 26.09.2012 A [redacted] ad acquisire tutte le quote di TFR versate nei precedenti fondi pensionistici complementari;
- di essere passato senza soluzione di continuità alle dipendenze di O [redacted] in data 05/08/2016 e successivamente in forza di un trasferimento d'azienda avvenuto il 17-24/ 04/2018 alle dipendenze di F [redacted], le quali certificavano periodicamente con i relativi C.U.D. il versamento dei contributi al Fondo scelto dal ricorrente, senza effettivamente trasferire le somme;
- che l'importo complessivo accantonato a titolo di T.F.R. sulla base del C.U.D. 2020, ammonterebbe a 26.141,45 euro, ma le società hanno versato esclusivamente la somma di € 8.688,21 per un residuo di euro 17.453,24;
- che il rapporto cessava in data 1.08.2019 a causa del licenziamento con giustificato motivo oggettivo; dopo due anni riceveva il TFR residuo, ma a seguito di una verifica presso il Fondo Pensionistico di A [redacted] scopriva il mancato versamento destinate alla previdenza complementare.

Chiedeva quindi di condannare il proprio datore di lavoro a versare al fondo convenuto

2

Firmato Da: MOLLO MAURO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dfe1c1ab4d05de1d



Sentenza n. 68/2023 pubbl. il 16/03/2023  
RG n. 4691/2022

R.G.L. 4691/2022

quanto trattenuto a titolo di t.f.r.

Si costituiva F [redacted] contestando quanto richiesto dal ricorrente a titolo di T.F.R.: infatti, con riferimento alla cessione di ramo d'azienda, il TFR dovuto alla data della cessione era di competenza della O [redacted] la quale aveva garantito il cessionario sotto questo profilo; per questo motivo chiedeva che venisse chiamata in causa. Proponeva inoltre istanza di riunione ex art. 274 c.p.c. con il procedimento Tribunale di Torino, sez. Lavoro, R.g. n. 4479/2022 pendente presso lo stesso giudice.

Si costituiva A [redacted] gestore del Fondo Pensione Aperto [redacted] eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e precisando che il lavoratore fosse l'unico soggetto legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro in caso di omesso versamento dei contributi e dei flussi di TFR destinati ad essere versati in un fondo di pensione aperto.

All'udienza del 22.11.2022 parte ricorrente si opponeva all'istanza di chiamata in causa dei precedenti datori di lavoro.

*1. Sulla chiamata in causa del terzo*

La F [redacted] chiedeva che venisse chiamata in causa la O [redacted] in liquidazione per essere garantita in merito alla quota di TFR maturata alla data della cessione del ramo di azienda.

Tale istanza non può essere accolta. È facoltà del creditore scegliere quale debitore debba adempiere un'obbligazione solidale, ed in questo caso preliminarmente, chi chiamare in giudizio. Inoltre, non può essere ammessa la chiamata in causa di O [redacted] in quanto, pur trattandosi di chiamata in garanzia, posticiperebbe la conclusione del presente giudizio, già maturo per la decisione.

*2. Sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva*

Costituendosi A [redacted] eccepiva il difetto di legittimazione passiva, stante la natura del credito dovuto al ricorrente e il rapporto di quest'ultimo con l'ente previdenziale. L'eccezione deve essere accolta. Il ricorrente avendo aderito ad un Fondo Pensionistico Aperto, sceglieva di destinare a quest'ultimo i flussi di TFR in via di maturazione, richiedendo al datore di lavoro di provvedere al versamento degli importi corrispondenti. Nel caso in cui il datore di lavoro si sia reso inadempiente, è il lavoratore il solo titolare del



Sentenza n. 68/2023 pubbl. il 16/03/2023  
RG n. 4691/2022

R.G.L. 4691/2022

diritto di richiedere il pagamento a proprie mani delle somme non versate al Fondo Pensione prescelto, per le ragioni che seguono.

Trattandosi di Fondo "aperto" non veniva instaurato, all'atto della scelta del destinatario della contribuzione complementare, una vicenda traslativa del credito del lavoratore a favore del fondo. La scelta di destinare le somme a titolo di t.f.r. al fondo, attesa la sua natura aperta, non è vincolante per il lavoratore, che rimane unico titolare del diritto di credito.

Non vi è, infatti, alcun vincolo contrattuale tra datore di lavoro e fondo di previdenza, ma solo tra il primo e il lavoratore, ai sensi dell'art. 8, comma 7, legge 252/2005.

Neppure vi è un obbligo del lavoratore a contribuire al Fondo: ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento del fondo (doc. 4 di tale convenuta), *"La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso"*, con eccezione solo per *"I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali"*. Anche nel caso di destinazione del t.f.r. al fondo, la contribuzione può essere liberamente sospesa, salvo versare il tfr eventualmente già conferito (art. 9 comma 4).

Sulla base dei precedenti presupposti, si deve affermare che non vi sia un obbligo del datore di lavoro nei confronti del Fondo, non essendo mai instaurato un rapporto contrattuale tra questi due soggetti; neppure esiste un obbligo del lavoratore a versare un importo predeterminato mensile al fondo, potendo l'aderente sospendere in ogni momento i versamenti.

Il ricorrente, scegliendo un Fondo previdenziale aperto, costituiva un rapporto esclusivamente bilaterale, come descritto dal *"Regolamento del Fondo Pensione Aperto"*, disponendo una semplice delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 8, comma 7, d.lgs. n. 252/2005 a favore di quest'ultimo senza determinare una effettiva cessione del credito in ordine alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare. A causa dell'inesistenza di effetti obbligatori derivanti della dichiarazione resa dal lavoratore al datore sulla destinazione delle somme in oggetto, non si realizzava alcuna attribuzione al Fondo di esigerle in caso di mancato versamento da parte dell'impresa convenuta.

Va inoltre precisato che nel caso in cui si attribuisse al Fondo il diritto a conseguire direttamente dal datore di lavoro le somme non versate a titolo di contribuzione complementare, questo sarebbe onerato anche della procedura di esecuzione derivante dal

4

Firmato Da: WOLLO MAURO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3dfe1c1ab46c0e1d





Sentenza n. 68/2023 pubbl. il 16/03/2023  
RG n. 4691/2022

R.G.L. 4691/2022

mancato adempimento del precetto di condanna. Come indicato nell'art 8, par.1, lettera b) del *Regolamento del Fondo Pensione Aperto* [redacted] doc. 4) "indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto: Sono inoltre a carico dei comparti, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse(...)"; in altri termini il costo dell'esecuzione della sentenza sarebbe a carico di tutti i soggetti che hanno aderito al fondo.

In conclusione, per sua natura e per il rapporto con i soggetti aderenti, non richiedendo alcun versamento per la gestione delle spese legali e giudiziarie e permettendo un'adesione tendenzialmente libera, il Fondo non può essere onerato della riscossione dei crediti maturati dal lavoratore, ma dallo stesso non conseguiti per causa imputabile al datore.

### 3. Sull'accertamento del credito

Risulta documentalmente provato dal ricorrente (doc. 3- Cud dal 2006 al 2020; doc. 4 - *Piano Individuale Pensionistico PIP Progetto Pensione per l'anno 2011*; doc. 6 - "*Piano Pensionistico di Intesa Sanpaolo Vita, Sezione 3 - Posizione Individuale Maturata*" e "*Certificazione dei contributi versati*") il mancato pagamento della F [redacted] e delle precedenti società O [redacted] e O [redacted] delle quote destinate alla previdenza complementare. Inoltre, la difesa di parte ricorrente ha fornito analitico conteggio sulla base del quale l'impresa convenuta risultava debitrice della somma capitale di € 17.453,24.

Devono essere inoltre riconosciute le somme relative agli interessi e al maggior danno subito per la diminuzione del valore dei conferimenti non versati, rivalutate di anno in anno, per un importo pari a quello correttamente accantonato a titolo di TFR presso il datore di lavoro e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (art. 429, 3° c., c.p.c.).

Il datore di lavoro è tenuto a rifondere le spese di lite al ricorrente, in quanto soccombente. Le spese tra ricorrente e fondo, vista la complessità della questione e la giurisprudenza non uniforme, devono essere compensate.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,



Sentenza n. 68/2023 pubbl. il 16/03/2023  
RG n. 4691/2022

*R.G.L. 4691/2022*

- accerta che il ricorrente ha un credito nei confronti di [REDACTED], titolare della ditta individuale F [REDACTED], pari a € 17.453,24 a titolo di t.f.r. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna [REDACTED] titolare della ditta individuale F [REDACTED], a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.200 oltre IVA, CPA e successive occorrenze, con distrazione a favore del legale anticipatario;
- compensa le spese tra il ricorrente e la [REDACTED];
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

Torino, 18 gennaio 2023

Il Giudice  
dott. Mauro Mollo

